



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO DENOZZA

Seduta del 08/09/2020

FATTO

La parte ricorrente espone:

- di aver stipulato con l'intermediario in data 26/09/2014 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto n. ****462;
- di aver estinto anticipatamente il contratto nel mese di novembre 2019 in corrispondenza della 61° rata, senza ottenere la restituzione integrale dei costi non maturati fino alla scadenza naturale degli stessi;
- di aver esperito infruttuosamente il reclamo e di aver proposto il presente ricorso per domandare, anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'UE dell'11/09/2019, il rimborso della quota non maturata dei costi sostenuti a titolo di "spese fisse" per un totale di € 2.009,13.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario, che contesta l'applicabilità della cd sentenza Lexitor alla fattispecie in causa, ha affermato che:

- la procura allegata è invalida in quanto sottoscritta con una sigla illeggibile e comunque prodotta in una copia scansionata senza alcuna garanzia di autenticità
- nel merito, il contratto controverso veniva estinto anticipatamente, alla scadenza della rata n. 61, con decorrenza dal 28/11/2019. In tale sede, l'intermediario restituiva € 34,84 a titolo di ratei non maturati alla data di estinzione anticipata calcolata secondo il criterio stabilito nel contratto all'art. 3.2 e cioè in base al piano



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- di ammortamento contrattuale, che prevede le modalità di ammortamento non solo degli interessi ma anche dei costi rimborsabili ed è sottoscritto dal cliente;
- In sede di reclamo, il cliente chiedeva un ulteriore rimborso della quota non maturata di commissioni e oneri. L'intermediario rigettava il reclamo ribadendo di avere già provveduto integralmente al rimborso delle commissioni di gestione e della non rimborsabilità delle altre voci di costo.

Chiede in via preliminare il rigetto del ricorso in quanto la procura rilasciata dal ricorrente non ha i requisiti minimi di validità. Nel merito chiede il rigetto del ricorso e in subordine, per il caso di decisione favorevole al rimborso anche dei costi *up front*, che sia applicato il criterio che prevede la non rimborsabilità del 50% di tali costi e la rimborsabilità dell'altro 50% secondo il criterio *pro rata temporis*.

Con successiva nota del 15/06/2020 la cliente ha dichiarato di volere procedere con il ricorso in quanto le argomentazioni addotte dalla resistente sono infondate.

DIRITTO

L'eccezione preliminare di nullità della procura, considerata la natura del procedimento avanti all'ABF e la non obbligatorietà della difesa tecnica che giustifica una valutazione non formalistica degli atti, non può essere accolta. Appare dirimente, inoltre, la circostanza che in sede di risposta al reclamo l'intermediario ha fornito risposta nel merito al medesimo procuratore senza eccepire l'insussistenza del potere di rappresentanza e/o l'invalidità del mandato conferito dalla cliente, circostanza che appare contraddittoria rispetto alla eccezione preliminare di invalidità della rappresentanza avanti l'ABF formulata da parte convenuta. Nella stessa risposta al reclamo, vi è l'indicazione di rivolgersi all'ABF ove il cliente non si ritenga soddisfatto delle spiegazioni esposte.

Venendo al merito, è pacifico che il finanziamento oggetto del ricorso è stato estinto anticipatamente con decorrenza dal 28/11/2019, dopo il pagamento di 61 rate su 120 complessive.

Ciò premesso, il Collegio richiama anzitutto i principi generali applicabili al caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione dello stipendio: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *upfront* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere considerato *recurring*.

- ✓ Va aggiunto poi che recentemente il Collegio di Coordinamento si è nuovamente pronunciato sulla materia stabilendo che: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- ✓ *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che:

“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Deriva da quanto sopra che ai fini della risoluzione della presente controversia la distinzione tra costi *upfront* e costi *recurring*, nei termini in cui si è consolidata nella giurisprudenza dell’ABF, continua ad essere rilevante. La disciplina rispettivamente applicabile alle due fattispecie si distingue per il fatto che mentre i secondi sono soggetti al rimborso secondo il criterio *pro rata temporis*, i primi sono anch’essi soggetti a rimborso, ma secondo il diverso criterio cui si è fatto or ora cenno.

Venendo al caso di specie risulta in atti il piano di ammortamento cui fanno riferimento le condizioni per la determinazione del rimborso della commissione di gestione; lo stesso piano di ammortamento risulta sottoscritto dal ricorrente.

Risulta l’intervento in contratto di un intermediario del credito (mediatore creditizio).

Risulta mandato conferito dal cliente all’intermediario del credito per lo svolgimento di attività prodromiche alla conclusione del contratto.

Venendo all’esame delle voci oggetto delle domande di parte ricorrente, esse sulla base dei criteri delineati nel consolidato orientamento dei Collegi, sono da qualificare come segue:

- A. spese di istruttoria: *up front*.
- B. commissioni di attivazione: *up front*.
- C. commissioni di gestione: *recurring*, da rimborsare secondo il criterio contrattuale che rinvia al piano di ammortamento (sottoscritto dal cliente)
- D. Oneri di intermediazione *upfront*

Applicando ai costi *recurring* il criterio contrattuale e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), tenuto conto di eventuali



restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 22.462,13	Tasso di interesse annuale	5,25%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	241,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	49,17%
Data di inizio del prestito	26/09/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	26,49%

rate pagate	61	rate residue	59	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria				450,00	Upfront	26,49%	119,22		119,22
Commissioni di attivazione				433,80	Upfront	26,49%	114,93		114,93
Commissioni di gestione				120,00	Criterio contrattuale		34,84	34,84	0,00
Oneri di intermediazione				3.152,28	Upfront	26,49%	835,14		835,14
Totale				553,80					1.069,28

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.069,28.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA